



COMUNE DI ANNONE VENETO
Provincia di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – seduta pubblica

OGGETTO

REGOLAMENTO SULL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

L'anno duemilaotto (2008) il – 29 - del mese di DICEMBRE alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune di Annone Veneto, per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti diramati in data 23.12.2008 con prot. n. 12618, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti	N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	Ruzzene Paolo	Si		10	Magnolato Marco	Si	
2	Zecchinel Gabriella	Si		11	Marcuzzo Flavio	Si	
3	Bioses Danilo	-	Si	12	Zennaro Paola	-	Si
4	Rubin Rosanna	Si		13	Masier Luca	Si	
5	De Bortoli Matteo	-	Si	14	Carotti Daniele	Si	
6	Ruzzene Amalia	Si		15	Crosariol Stefano	Si	
7	Zavattin Giovanni	Si		16	Scotti Roberto Andrea	Si	
8	Ivaldi Nicola	Si		17	Magarotto Maurizio	-	Si
9	Borin Gabriele	Si					

Assiste alla seduta Il Dr. Lino Nobile – Segretario Comunale.

Il signor Ruzzene Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i signori Rubin, Borin, Carotti.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che, in vista della ormai imminente apertura al pubblico del Palazzetto dello Sport, si rende opportuno regolamentare in un corpo normativo unitario l'uso e la gestione degli impianti sportivi e delle palestre, con ciò intendendo:

- il campo di calcio comunale con l'annessa pista di atletica e relativi spogliatoi;
- la pista di pattinaggio;
- la piastra polivalente;
- il campo da tennis;
- il palazzetto dello sport con la relativa attrezzatura;
- la palestra della Scuola Media con le relative attrezzature;
- ogni altro impianto o attrezzatura scolastica o sportiva di proprietà comunale.

Visto gli articoli 3 e 4 dello Statuto Comunale, in particolare il comma 2 di quest'ultimo articolo, in tema di promozione della pratica sportiva;

Dato atto che il regolamento di cui trattasi si rende necessario anche al fine di assicurare una ottimale funzione delle strutture sportive di proprietà comunale;

Rilevata l'utilità di tale strumento normativo;

Considerato che l'argomento di cui trattasi è stato sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del 21 novembre 2008 e che, in relazione alla proposta di modifica avanzata dal Capogruppo Magarotto, se ne è deciso il rinvio, al fine di effettuare una più completa istruttoria;

Dato atto che, sulla scorta di quanto sopra esposto, è stato elaborato un nuovo articolato;

Uditi i seguenti interventi:

SCOTTI: Leggendo la nuova bozza di regolamento degli impianti sportivi comunali ci si chiede perché l'argomento sia stato ritirato nella seduta del 21 novembre: si tratta dello stesso regolamento, salvo qualche leggera variazione che non va a modificare la sostanza del documento. Ribadiamo i principi su cui, secondo noi, si dovrebbe basare un regolamento sull'uso degli impianti sportivi comunali e che nel regolamento oggetto di deliberazione sono assenti:

1. Cogestione degli impianti;
2. Definizione dei criteri di applicazione delle tariffe d'uso e definizione dei criteri di riduzione delle tariffe (compreso l'utilizzo gratuito);
3. Precisazione dei criteri di priorità di concessione d'uso delle strutture sportive.

E potremmo finire qui.

Siccome dalla volta scorsa sono rimaste in sospeso alcune osservazioni e recensioni andiamo a riprenderle e anche a integrarle.

- a) Non ci avete dato risposta su cosa intendete per "Gruppi sportivi", come indicato ai punti 6, 7, 12, 14, 15, 17 della presente bozza di Regolamento.
- b) All'art. 2 leggo che "le attività e le finalità [virgola], che saranno perseguite mediante l'uso delle strutture sportive [virgola], saranno improntate all'educazione sportiva, culturale e ricreativa dei cittadini".
In merito alle modalità con cui vengono regolamentate le attività con finalità culturali e ricreative, il presente regolamento non dice niente.
E guardate che questo è un argomento importante. A meno che non si faccia un altro regolamento per le attività con finalità culturali e ricreative... .
- c) Al punto 11 lettera h) si evince che "nelle palestre e nel palazzetto è vietato giocare a calcio con palloni di cuoio e di gomma". Posta in questi termini, qualsiasi attività calcistica sarebbe vietata. Ci sembra un'assurdità: la specifica specialità del "calcetto" andrebbe invece autorizzata previo precise disposizioni: palloni speciali per il calcetto, reti protettive dietro le porte, ecc... e trovare citazione in questo regolamento.

Per non farla lunga, mi fermo qui e faccio riferimento all'intervento del prof. Magarotto riportato nel verbale di deliberazione n. 46/2008 sull'argomento; e, nello specifico, a tutte le sue osservazioni e precisazioni riguardanti gli articoli del presente regolamento rimasti inalterati rispetto a quello presentato nella seduta del 21 novembre.

Tengo comunque a ribadire che gli impianti esterni non vengono regolamentati (si pensi solo al campo di tennis) e soprattutto non vengono definiti i criteri di priorità della concessione.

A proposito: all'art. 17 - che così formulato non regola niente - leggo: criteri di priorità di concessione. In prima fascia: "Associazioni, Società, Gruppi sportivi che abbiano sede e siano operanti nel territorio comunale".

Innanzitutto ci dovete spiegare cosa intendete con quell' "Associazioni, Società, Gruppi sportivi operanti nel territorio comunale".

Tale norma, tanto per fare alcuni esempi, può realizzare la seguente situazione:

- Una Società professionistica con i giocatori da fuori e un paio del paese (magari due giovani atleti) pone la sede ad Annone e beneficia delle

strutture comunali il cui onere di funzionamento è, per la maggior parte, a carico della nostra comunità;

- Un Gruppo sportivo (che ci spiegherete cos'è) non affiliato al CONI né agli Enti di Propaganda, con sede in Annone Veneto, è messo nello stesso piano di una Società sportiva con sede ad Annone - affiliata al CONI che svolge attività agonistica;
- Un Gruppo Sportivo con utenti da fuori e un paio del paese e con sede in Annone è messo nello stesso piano di una Società sportiva, affiliata al CONI, con sede ad Annone e con la stragrande maggioranza di atleti del paese...

E si potrebbe andare avanti ancora per un pezzo...

Nella bozza del precedente regolamento c'era anche un allegato (allegato A) relativo alla "richiesta di concessione", allegato che volevate approvare. A parte che ce ne voleva uno anche per gli impianti esterni, adesso non c'è più. Allora, non approviamo più gli allegati?...

MASIER: non avendo partecipato alla formazione del regolamento riteniamo di astenerci.

SINDACO (rivolgendosi a Scotti): l'Amministrazione si è concentrata nello sforzo di cogliere alcune delle osservazioni presentate dal Vostro gruppo, infatti molteplici articoli recepiscono le Vostre indicazioni. Quanto ad alcune osservazioni di carattere giuridico espresse nella scorsa seduta, si evidenzia che:

- Servizi pubblici a domanda individuale: gli impianti sportivi di cui si tratta nel regolamento esulano in gran parte dalla disciplina del DM sui servizi pubblici a domanda individuale. Il decreto infatti si applica alle piscine, ai campi da tennis e di pattinaggio (oltre agli impianti sciistici di risalita). Ad ogni buon conto si precisa che la ratio originaria del decreto è venuta meno negli anni, non essendo più tenuti gli enti "sani" (non strutturalmente deficitari) alla copertura dei costi con le entrate per una percentuale superiore al 36%;
- Disciplina generale delle tariffe (competenza consiliare): si ritiene che l'odierna formulazione dell'art. 15 possa ricondursi ad una disciplina generale. Si individuano infatti il presupposto impositivo (l'uso delle strutture), il criterio di graduazione della tariffa (proporzionale ai periodi di utilizzo) e la natura delle finalità che possono legittimare le esenzioni.
- Art. 9 del regolamento del 1993 (annullato dal Coreco): tale disposizione, che trattava della compartecipazione alle spese di gestione degli impianti da parte delle associazioni sportive, è stato annullato poiché l'Organo di Controllo ha ravvisato commistioni tra la disciplina dei contributi e ausili finanziari ex art. 12 L. 241/90 e le spese di funzionamento degli impianti.

- Contributi: in relazione a quanto sopra precisato (che trova conferma nell'annullamento del Coreco), si evidenzia che la tematica dei contributi (e la relativa disciplina) non si applica al caso di specie, tanto meno alle fattispecie di esenzione, qualora circostanziate da finalità di pubblico interesse. Anche volendo sostenere l'applicabilità del citato art. 12, si può affermare che la disciplina dell'art. 15 del regolamento costituisce di per sé un criterio, nel rispetto della previsione normativa della L. 241/1990, prevalente (per il criterio cronologico) rispetto al regolamento comunale del 1990 (regol. art. 12);

Con voti: 9 favorevoli,
1 contrario: (Scotti),
3 astenuti: (Masier, Crosariol, Carotti).

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi e delle palestre, composto da n. 20 articoli e allegato alla presente delibera.
- 2) Di dare atto che il Regolamento approvato con propria delibera n. 43 del 23.09.1993 deve pertanto ritenersi abrogato.



COMUNE DI ANNONE VENETO

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLE PALESTRE E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

TITOLO 1°: NORME GENERALI

Art. 1

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire **criteri e modalità** per un corretto ed efficace uso degli impianti sportivi, delle palestre e delle attrezzature.

Le **strutture sportive** di proprietà comunale, il cui uso e gestione sono disciplinati dal presente regolamento sono:

- il campo di calcio comunale con l'annessa pista di atletica e relativi spogliatoi;
- la pista di pattinaggio;
- la piastra polivalente;
- il campo da tennis;
- il palazzetto dello sport con la relativa attrezzatura;
- la palestra della Scuola Media con le relative attrezzature;
- ogni altro impianto o attrezzatura scolastica o sportiva di proprietà comunale.

Art. 2

Le **attività** e le **finalità** che saranno perseguite mediante l'uso delle strutture sportive saranno improntate all'educazione sportiva, culturale e ricreativa dei cittadini.

Art. 3

Qualora gli impianti abbiano **utilizzazione scolastica**, tale uso va soddisfatto con priorità assoluta e in forma completa. Gli Organi scolastici e comunali concorderanno quindi preliminarmente gli orari e le modalità di

utilizzo, nonché le compatibilità per l'uso esterno. Si fa riferimento, in ogni caso, alle disposizioni di cui alla Legge 4 Agosto 1977, n. 517, art. 12 .

Art. 4

Le attività praticate nelle palestre e nel palazzetto dello sport dovranno essere compatibili con le caratteristiche delle strutture richieste e tali da non arrecare alcun danno alle stesse.

La compatibilità sarà verificata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 5

L'Amministrazione Comunale può riservarsi l'utilizzo delle palestre per organizzare, sia direttamente sia mediante apposite convenzioni con soggetti idonei, attività sportive e di promozione dello sport, a favore di minori, anziani e diversamente abili.

Art. 6

Le società, associazioni e gruppi sportivi che chiedono l'uso delle strutture per svolgervi **attività continuativa** nel corso dell'anno, dovranno farne richiesta all'Amministrazione Comunale entro il 10 maggio con operatività dal 01 Luglio di ogni anno, utilizzando i modelli che saranno messi a disposizione dagli uffici comunali.

Eventuali richieste pervenute successivamente a tale data saranno valutate in relazione alla disponibilità.

Per quanto riguarda qualsiasi **uso temporaneo** delle strutture sportive, le richieste dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale con un anticipo di almeno 15 giorni. Tale disposizione non si applica nel caso di uso temporaneo inerente ad impegni agonistici sopraggiunti o a recuperi di allenamento, per i quali, comunque, deve essere data comunicazione agli Uffici per l'autorizzazione, nella quale si terrà conto delle esigenze e degli orari complessivi di utilizzo delle strutture.

L'autorizzazione all'uso delle strutture sportive comunali verrà comunicata per iscritto al richiedente, previo assenso degli organi scolastici interessati, quando previsto. Le Associazioni, Società o Gruppi Sportivi che intendano fruire delle strutture sportive comunali dovranno presentare con la domanda anche lo Statuto o l'atto costitutivo.

Art. 7

Ciascuna **richiesta di utilizzo** dovrà essere presentata per una sola struttura. Nelle domande dovrà essere specificato il nominativo dei dirigenti responsabili, o di loro delegati, che saranno considerati concessionari nell'uso dell'impianto.

L'uso delle strutture deve essere corrispondente all'attività dichiarata nell'atto di concessione ed ai termini ivi stabiliti. Qualora una Associazione, Società o gruppo Sportivo, abbia più settori di attività, dovrà specificarli singolarmente nella domanda, descrivendo la tipologia di sport praticato. Ogni singola attività sarà presa in considerazione separatamente e specificamente, ai fini dell'autorizzazione e dell'applicazione delle tariffe d'uso

Art. 8

Ogni concessione potrà essere revocata, in ogni momento e con adeguato preavviso, da parte dell'Amministrazione Comunale in caso di proprio utilizzo dell'impianto riconducibile ad interessi pubblici prevalenti.

Nel caso della Palestra della Scuola Media Statale "E. Mattei", ogni concessione potrà, inoltre, essere revocata su richiesta motivata della Scuola Media stessa.

Art. 9

Tutte le spese d'investimento e di manutenzione straordinaria ed ordinaria delle strutture sportive, graveranno per intero sul bilancio Comunale, salvo diverso accordo con i concessionari.

Art. 10

Alla pulizia ordinaria delle strutture sportive provvedono, anche in accordo tra loro i concessionari degli impianti. Nel caso di mancato accordo tra i concessionari provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale, addebitando ai concessionari il relativo costo, in rapporto alle effettive ore di utilizzo.

Art. 11

Le responsabilità inerenti o conseguenti lo svolgimento dell'attività sportiva vengono direttamente assunte dal concessionario, identificato nella persona che sottoscrive la domanda di utilizzo e l'atto di concessione.

Le spese di assicurazione, personale e collettiva, sono a carico del concessionario.

Il concessionario inoltre si impegna:

- a) ad evitare che nei locali ed impianti oggetto della concessione d'uso si svolgano attività e manifestazioni non sportive o, comunque diverse da quelle autorizzate ed incompatibili con la destinazione d'uso delle strutture.
- b) a restituire la propria funzionalità alla struttura al termine dell'attività, ivi compresa la ricollocazione degli attrezzi usati nello stesso ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni;

- c) a far calzare, ai frequentanti le attività nelle palestre con pavimento in parquet, scarpe con soles di gomma bianca o da danza, da usarsi esclusivamente all'interno della Palestra. Sono ammesse attività prive di calzatura.
- d) a far rispettare il divieto di fumare all'interno di tutti i locali sportivi, comprese tribune e spogliatoi
- e) a non effettuare sub – concessioni, anche parziali, dei locali a chiunque ed a qualsiasi titolo.
- f) a far in modo che gli utenti delle Palestre e degli impianti accedano dagli ingressi stabiliti, le cui chiavi sono in possesso dei soli responsabili.
- g) a non consentire l'accesso alla palestra agli atleti, agli associati e agli utenti, se non accompagnati da Responsabile tecnico o incaricato.
- h) a vietare nelle palestre e nel palazzetto di giocare a calcio con palloni di cuoio o gomma

Chi ottiene l'uso delle strutture sportive deve sempre prestare la massima diligenza e il massimo impegno per la conservazione del complesso e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto alle strutture stesse ed alle attrezzature da atleti, dirigenti, spettatori. Rimane stabilito che l'ordine, la sorveglianza e la disciplina durante le manifestazioni, gare, allenamenti ed ogni altra attività svolta nella palestra o nell'impianto sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha in concessione l'uso della struttura.

Il concessionario ritiene l'Amministrazione Comunale e gli Organi Scolastici interessati esenti da qualsiasi responsabilità per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante il periodo di concessione, come pure da responsabilità per danni a persone o cose di soci o terzi, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo suddetto.

Art. 12

Ogni Associazione, Società o Gruppo Sportivo, è tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto all'Amministrazione Comunale ogni **danno provocato all'impianto ed alle attrezzature** e segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale e, per iscritto, ogni danno all'impianto ed alle attrezzature constatato all'inizio del proprio turno di uso.

Art. 13

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare **il rispetto delle norme** di cui al presente Regolamento nelle ore di concessione e, pertanto, la persona preposta a tale verifica avrà libero accesso alle singole strutture in qualsiasi orario.

Art. 14

Qualora l'Associazione, Società o Gruppo Sportivo, non utilizzi correttamente le strutture concesse e le relative attrezzature o, comunque, non rispetti le disposizioni degli artt. 10 e 11, gli stessi verranno diffidati per iscritto e potrà essere applicata a loro carico, in base alla gravità dei fatti, la **revoca della concessione**, fatto salvo l'obbligo al risarcimento dei danni ed al pagamento del saldo di quanto dovuto su base tariffaria.

Art. 15

I concessionari dovranno corrispondere, per l'uso delle strutture comunali ed in ragione dei tempi di utilizzo, una **tariffa d'uso prefissata** con deliberazione annuale dalla Giunta Comunale.

La Giunta Comunale, potrà anche concedere l'uso degli impianti a titolo gratuito, per attività e finalità sociali riferibili al perseguimento di rilevanti interessi pubblici da parte di soggetti privi di scopo di lucro; gli interessi perseguiti dovranno risultare fondamentali per lo sviluppo della comunità annonese e, comunque, dovranno essere esplicitati nella motivazione dell'atto deliberativo e/o di pubblico interesse.

Il pagamento delle tariffe dovrà essere effettuato in due soluzioni: una entro il 31 dicembre ed una entro il 10 maggio.

A garanzia degli obblighi di cui agli articoli precedenti, all'atto della concessione d'uso dovrà essere prestata dalle associazioni, gruppi o società, idonea cauzione o fideiussione il cui importo sarà determinato dalla Giunta Comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe.

Art. 16

Il presente regolamento sarà affisso nei locali del palazzetto, della palestra scolastica e in altri luoghi idonei e sarà oggetto della più ampia pubblicità.

TITOLO 2°: NORME APPLICABILI AL PALAZZETTO DELLO SPORT E ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA

Art. 17

Fatto salvo quanto espresso nell'art. 3, vengono determinati i seguenti **criteri di priorità di concessione** in uso delle strutture sportive, nell'ordine:

- ◆ □ (A) Associazioni, Società, Gruppi sportivi che abbiano sede e siano operanti nel territorio comunale.

- ◆ □ (AI) Società, Associazioni e gruppi Sportivi che, affiliati al CONI e non perseguendo scopo di lucro, promuovono e diffondono l'attività sportiva di base con priorità per le società che svolgono attività agonistica.
- ◆ □ (AII) Società, Associazioni e gruppi Sportivi che, non perseguendo scopo di lucro, esulando dalla pratica sportiva comunemente e strettamente intesa, svolgono attività di carattere motorio e ricreativo nei confronti della popolazione.
- ◆ □ (AIII) Tutti i richiedenti non rientranti nelle suddette categorie.

La concessione delle strutture sportive, l'attribuzione delle fasce orarie e la quantificazione dei costi per l'utilizzo degli impianti, saranno operate dalla Giunta Comunale con riferimento ai suddetti criteri di priorità, nell'ambito della programmazione annuale definita previa consultazione dei rappresentanti delle associazioni o gruppi sportivi richiedenti.

Art. 18

Il concessionario può effettuare **pubblicità visiva** all'interno del palazzetto e negli impianti all'aperto, previa autorizzazione del Comune. La pubblicità deve essere esercitata con mezzi facilmente asportabili, senza danneggiare l'impianto. Il montaggio e lo smontaggio sono eseguiti a cura e spese del concessionario.

Art. 19

Al fine di consentire una verifica costante sugli utilizzi delle palestre sarà istituito in ciascuna delle strutture un **registro delle presenze giornaliere**.

Art. 20

Il presente regolamento, che **entra in vigore** dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva, fa salve fino al 31 agosto 2009 le concessioni in vigore.